

STATUTO SOCIALE

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - REGIME

MUTUALISTICO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa, denominata

**"GAL MONTAGNA VICENTINA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ
LIMITATA".**

abbreviabile in "GAL Montagna Vicentina".

La sede legale è fissata nel Comune di Asiago (VI) (di seguito indicata anche come "Cooperativa" o "GAL").

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, potrà procedere all'apertura di sedi operative o di rappresentanza anche altrove.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro dei Soci. Eventuali cambi di domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati alla società mediante pec ovvero posta raccomandata a/r.

Alla cooperativa si applicano, in quanto compatibili, e come in seguito specificate, le norme sulla società a responsabilità limitata, e ciò fin quando la cooperativa si troverà nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 2519 c.c.; ove non sussista più detta situazione, l'assemblea dei soci, senza indugio, adeguerà il presente statuto alle norme della società per azioni in quanto compatibili.

Si applicano inoltre tutte le leggi speciali sulle cooperative.

Art. 2 - Durata

La società cooperativa è contratta fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroghe od anticipato scioglimento.

Art. 3 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi dell'articolo 2512 ss. c.c., per cui è a mutualità prevalente, dovendo rispettare la condizione per la quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono superare il 50 (cinquanta) per cento del totale dei ricavi delle prestazioni.

Titolo II

SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 4 - Scopo sociale

La Società Cooperativa ha come scopo l'istituzione di una organizzazione composta da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati per l'elaborazione ed attuazione di progetti finalizzati allo sviluppo delle aree rurali ed in particolare per l'attuazione

delle opportunità previste dall'Unione Europea con particolare riferimento allo Sviluppo locale LEADER attuato attraverso Strategie di Sviluppo Locale (SSL), nonché per la partecipazione ad altri progetti europei, nazionali, regionali e locali. La società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo europei, nazionali, regionali, provinciali, locali e di enti/organizzazioni esistenti sul territorio che operino con obiettivi di sviluppo socio economico del territorio.

La Società potrà anche realizzare progetti, coerenti con quanto previsto nell'oggetto sociale, affidatigli dai Soci e/o da soggetti terzi.

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 c.c.,

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 5 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento alle esigenze ed agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale la realizzazione di progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo economico e l'identità sociale e culturale delle aree rurali della provincia di Vicenza e prioritariamente dell'iniziativa Leader, nonché altri progetti socio-culturali atti a ridurre il divario tra le zone rurali e le aree urbane.

In tale ambito la Società Cooperativa promuoverà e realizzerà iniziative a sostegno delle realtà pubbliche e private presenti ed attive sul territorio, in diversi settori di attività economica e sociale.

Inoltre, allo scopo di ottimizzare la rendita del patrimonio, destinato all'attuazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà effettuare investimenti di natura immobiliare con la relativa gestione nonché operazioni di natura finanziaria ivi compresa l'assunzione di interessenze e partecipazioni sociali (in società, fondazioni, associazioni ecc.) a supporto dell'attività svolta dalla Cooperativa a condizione che la partecipazione non modifichi l'oggetto sociale.

Nel quadro delle finalità previste dal presente statuto, la Cooperativa potrà altresì accettare eventuali contributi, donazioni ed elargizioni.

La società potrà procedere all'acquisto di immobili in genere, usufruendo delle agevolazioni e benefici previsti dalla normativa vigente nazionale, regionale e comunitaria ed, in particolare, di qualsiasi altra normativa presente e futura che preveda agevolazioni, anche di carattere fiscale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, di credito e bancarie attive e passive,

strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dell'intermediazione dei valori mobiliari e delle altre attività regolate dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - Esercizio dell'attività

Nello svolgimento delle suddette attività, condotte nello spirito dello scopo mutualistico previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condizione di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato.

Gli scambi con i soci dovranno essere prevalenti rispetto agli scambi con i terzi alla luce dei parametri di cui all'art. 2513 c.c.

Tuttavia potrà svolgere direttamente attività commerciale, sempre rispettando i parametri della mutualità prevalente.

Titolo III

SOCI

Art. 7 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo o superiore al massimo previsti dalla legge, nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 c.c.

Possono essere soci, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, gli enti pubblici e privati, ovvero associazioni di categoria tra imprenditori, loro consorzi, istituti di credito, gli operatori economici e sociali in forma aggregata e rappresentanti degli interessi del territorio che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, e che siano in linea con gli obiettivi strategici e i piani di sviluppo territoriale ed i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo della società.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda,
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto.

Art. 9 - Procedura di ammissione

L'ammissione di nuovi soci sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di domanda motivata degli aspiranti soci e verificati i requisiti di ammissione. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, della clausola compromissoria di cui infra, di osservare le deliberazioni già adottate dagli organi della società e le disposizioni contenute nell'eventuale Regolamento adottato dalla Cooperativa, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Per essere ammessi alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che delibera in via definitiva.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, il quale viene di conseguenza invitato ad eseguire il versamento.

I soci si impegnano a sostenere finanziariamente l'attività della cooperativa ed il raggiungimento dello scopo sociale, per la quota di competenza, stanziando e versando i fondi necessari a garantirne il funzionamento per l'intero periodo di programmazione. Essi si impegnano inoltre a collaborare alla realizzazione dello scopo sociale, per quanto di competenza, con azioni concrete e adeguando la propria attività alle decisioni prese dalla cooperativa.

L'eventuale provvedimento di rigetto, motivato, verrà comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla relativa delibera.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

I soci che entrano a far parte della cooperativa sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte e all'adempimento di tutte le obbligazioni previste, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione.

I soci che entrano a far parte della cooperativa in corso d'anno sono comunque tenuti al versamento dell'intera quota di funzionamento annuale.

Art. 10 - Obblighi dei soci

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a)** di versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
- il capitale sottoscritto;
 - l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle

spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- annualmente i contributi in denaro per il funzionamento della società nella misura, nei termini e con le modalità che saranno fissate di anno in anno dall'assemblea, con obbligo di versamento per l'intera durata della programmazione;

b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni;

c) di partecipare, in generale, all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;

d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione e/o funzionamento, da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale.

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 - Recesso

Il socio che intende recedere dalla società dovrà inviare la comunicazione al Consiglio di Amministrazione con pec o lettera raccomandata.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che ne faccia richiesta per iscritto in modo autonomo e volontario, anche ai sensi e per gli effetti del successivo art. 18;

b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

Il recesso non può essere parziale.

L'organo amministrativo deve esaminare la richiesta entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o

meno dei motivi, ovvero il decorso del termine di cui all'art. 18, che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Nell'ipotesi di cui ai punti b) e c), se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- nel caso dell'art. 2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso dell'art. 2286 c.c.;
- nel caso di cui all'articolo 2288, primo comma, c.c.;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società;
- nel caso, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi fra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti alle autorità giudiziarie.

Art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio consegue la risoluzione di ogni rapporto con la società.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso ovvero il decorso del termine di cui all'art. 20.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Resta fermo in ogni caso in capo al socio recedente o escluso l'obbligo di versare alla società la quota di funzionamento per l'intero periodo di programmazione.

Art. 15 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota da essi effettivamente versata o eventualmente rivalutata.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo

scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo ed eventualmente la tassa di ingresso e di funzionamento stabilita dall'organo amministrativo.

Titolo IV

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 16 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da quote del valore nominale dal minimo di euro 51,00 (cinquantuno virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali, formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle partecipazioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 ss. c.c.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro un maggior termine, non superiore però a centottanta giorni, nel caso ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del cod. civ.. In questo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 18 - Trasferimento delle quote sociali

Ai sensi dell'art. 2530 c.c. è fatto divieto al socio di cedere la partecipazione sociale.

Lo stesso può, tuttavia, recedere dalla società con preavviso di novanta giorni.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che

siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società, fermo restando l'obbligo di corrispondere le quote sociali per l'intero periodo di programmazione.

Titolo V

GOVERNO DELLA SOCIETÀ

Art. 19 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, se nominato;
- d) Organo di Vigilanza e Controllo.

Sezione I

Assemblea

Art. 20 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci, con pec o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o siano stati informati della riunione tutti gli amministratori e se nominati i componenti dell'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni, ovvero il maggior termine sopra indicato, dalla chiusura dell'esercizio sociale, come previsto nell'art. 17 (diciassette) del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.

Art. 21 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio;
2. la nomina degli amministratori e il numero dei componenti dell'organo amministrativo mediante voto segreto nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, i soci che lo richiedano, hanno il diritto di far risultare dal verbale, in maniera palese, l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione;
3. la nomina del sindaco unico o dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e/o del revisore o società di revisione;
4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
5. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

6. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò nel rispetto delle inderogabili norme di legge ed alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

E' riconosciuta all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (per cui l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente), omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. In questa ipotesi l'organo amministrativo dovrà indicare le modalità di collegamento (con facoltà di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi,

prima della riunione).

Nel caso di votazioni da tenersi mediante voto segreto la decisione del partecipante di collegarsi in videoconferenza comporta implicita rinuncia ad avvalersi del voto segreto, risultando così il suo voto sempre palese; l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo non potrà tenersi solo in audio videoconferenza. (Salvo diverse inderogabili disposizioni di legge; es. emergenza per COVID-19: in tal caso il voto dovrà essere per tutti palese).

Art. 22 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita, secondo le disposizioni in materie di s.r.l.:

- in prima convocazione quando intervengano personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti soci, con precisazione che per la messa in liquidazione della società l'assemblea, sia in prima, sia in seconda convocazione, dovrà deliberare con il 75% dei voti favorevoli.

Art. 23 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte e dei contributi annui.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe. Le deleghe, da trasmettersi entro l'inizio dell'assemblea tramite pec, oltre ad essere citate nel verbale, devono essere accuratamente conservate.

Art. 24 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la

maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Sezione II

Consiglio d'Amministrazione

Art. 25 - Amministratori

La cooperativa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di amministratori variabile da cinque a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e la composizione nel rispetto delle norme vigenti.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

Il consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vice-Presidente.

Art. 26 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con pec, lettera raccomandata a/r, email con risposta di ricezione o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni solari prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed il sindaco unico o i sindaci effettivi, se nominati.

L'organo amministrativo può riunirsi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto per l'assemblea, in quanto compatibili.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti nel rispetto delle norme vigenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

È vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) procede alla convocazione dell'assemblea ed alla esecuzione delle sue delibere;
- b) delibera sull'ammissione, sul recesso e sulla esclusione dei soci;
- c) redige il testo del regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) redige il bilancio di esercizio ed il conto profitti e perdite;
- e) effettua investimenti di natura immobiliare;
- f) decide sulla destinazione delle rendite maturate sui fondi patrimoniali;
- g) assume e licenzia il personale dipendente, determinandone le mansioni e l'inquadramento contrattuale, nonché procede all'eventuale nomina del direttore;
- h) delibera sulla partecipazione a Consorzi Regionali o Nazionali eventualmente costituiti, con il fine di coordinare e potenziare le attività della Cooperativa nonché ad altri enti e società aventi identico scopo;
- i) conferisce procure sia generali che speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- j) fissa l'ammontare delle eventuali quote di funzionamento annuali nonché il valore delle quote sociali.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione deve anche deliberare nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al Vice - Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare tempestivamente l'assemblea al fine di ricostituire il

Consiglio di Amministrazione e quindi di nominare i Consiglieri venuti meno nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 - Rappresentanza legale

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale per tutti gli atti amministrativi, sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri, con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio.

Sezione III

Organo di controllo - revisione contabile - organismo di vigilanza

Art. 28 - Organo di controllo

L'assemblea può nominare un organo di controllo, sindaco o revisore o società di revisione.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria ove si verificano i presupposti di legge di cui al combinato disposto degli artt. 2543, primo comma, e 2477 c.c., indi se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio in caso di controllo di una S.p.A.);
- c) per due esercizi consecutivi, superi uno dei seguenti limiti:

- attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.000.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4.000.000 euro;
- 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa se, per tre esercizi consecutivi, non venga superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo può riunirsi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto per l'assemblea, in quanto compatibili.

Art. 29 - Nomina e competenze dell'organo di controllo

Non può essere nominato alla carica di sindaco e, se nominato, decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data

della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco sia stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco può esercitare anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

Al sindaco possono essere attribuite anche le funzioni di Organo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare, agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci, l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al

sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il sindaco deve indagare, senza ritardo, sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Art. 30 - Revisore legale dei conti

Qualora - in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria e salvo norme inderogabili di legge - la società nomini, per il controllo contabile, un revisore esterno, o società di revisione questi deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 31 - Organismo di vigilanza e controllo

Ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, il Consiglio di Amministrazione può nominare un organismo di Vigilanza e Controllo composto da uno o tre membri, avente l'obiettivo di vigilare sulla corretta adozione ed applicazione del Modello previsto dalla normativa medesima.

Nel caso di organo composto da tre membri, uno deve essere esperto in campo contabile, uno in ambito legale ed uno esperto delle dinamiche interne dell'azienda.

In particolare l'organismo di vigilanza e controllo deve:

- vigilare sull'effettività del Modello e controllare la sua applicazione
- verificare l'adeguatezza del Modello
- ricevere ed analizza le segnalazioni pervenute dall'interno della cooperativa
- compiere analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Modello
- aggiornare il Modello

L'Organismo di Vigilanza e controllo è un organismo dotato di autonomia di azione e di specifici poteri, soprattutto diretti al compimento di controlli in merito alle attività poste in essere dagli operatori della società, al fine di verificare il

rispetto delle regole del Modello da parte di tutti coloro i quali prendono attivamente parte alla vita aziendale (siano essi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, partner, fornitori). Al fine dello svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza e Controllo può accedere a tutta la documentazione aziendale e segnalare al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, eventuali violazioni del Modello, affinché vengano adottati, nei confronti dei soggetti responsabili di dette violazioni, gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Titolo VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché, nei seguenti casi:

- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;
- impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
- volontà dei soci che dovranno deliberare con il voto favorevole del 75% sia in prima che in seconda convocazione.

Nel caso in cui si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo darà notizia mediante iscrizione di corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese competente.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recesso.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato, vige l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 L. 59/1992.

Titolo VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e

sindaco o collegio sindacale o revisore o società di revisione (se nominati), oppure nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e Revisori Legali dei Conti di ..., che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale.

Ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nel caso di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico (o le eventuali modalità di ripartizione) del costo dell'arbitrato.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno il settanta per cento dell'intero capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Direzione

Alla Direzione, spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della Cooperativa volte alla realizzazione degli obiettivi statuari, in sintonia peraltro con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine prende altresì parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, escluse casistiche che lo riguardino personalmente. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della Cooperativa.

Nell'espletamento delle proprie funzioni è responsabile principalmente della:

- gestione dei rapporti con gli organi statuari del GAL;
- coordinamento nell'attuazione delle decisioni assunte dagli organi sociali;
- coordinamento delle risorse umane;
- gestione dei rapporti con l'Autorità di Gestione regionale e

l'Avepa.

In caso di assenza o impedimento, il direttore può essere sostituito da altro dipendente o collaboratore della Cooperativa designato dal Consiglio di amministrazione.

Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore della Cooperativa apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.

Art. 36

Rinvio

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere, in fatto, osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: AGOSTINO BONOMO

F.to: GIUSEPPE MURARO NOTAIO (L.S.)